

Convenzione del 10 ottobre 1980

sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche
che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici
eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

RS 0.515.091; RU 1983 1499

Campo d'applicazione della convenzione e dei protocolli il 6 luglio 2009, complemento¹

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Arabia Saudita ^a	7 dicembre 2007 A	7 giugno 2008
Camerun	7 dicembre 2006 A	7 giugno 2007
Emirati Arabi Uniti ^a	26 febbraio 2009 A	26 agosto 2009
Gabon ^a	1° ottobre 2007 A	1° aprile 2008
Giamaica ^a	25 settembre 2008 A	25 marzo 2009
Guinea-Bissau	6 agosto 2008 A	6 febbraio 2009
Islanda	22 agosto 2008	22 febbraio 2009
Madagascar	14 marzo 2008 A	14 settembre 2008
Montenegro	23 ottobre 2006 S	3 giugno 2006
Stati Uniti d'America* ^b	24 marzo 1995	24 settembre 1995

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

<http://treaties.un.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Questo Stato non si ritiene legato dal Protocollo II.

^b Questo Stato ha accettato il Protocollo III con effetto dal 21 luglio 2009.

¹ Completa quelli in RU 1983 1515, 1986 827, 1989 291, 1990 1195, 2003 4419 e 2005 4783.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Divieto o limitazione dell'impiego di talune armi classiche
che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi
o di colpire in modo indiscriminato. Conv.

RU 2009